

## **CONTRATTO**

per l'affidamento dei «SERVIZI GESTIONALI, DI MANUTENZIONE E DI PRESIDIO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI STRUMENTALI INPS DELLA REGIONE CAMPANIA, DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA E DELLA DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI NAPOLI» - Lotto \_\_\_ - **CIG** \_\_\_\_\_

**tra**

L'**INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE** (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore Centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti, domiciliato per la qualità presso INPS Direzione Centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 - Roma;

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

**e**

---

(indicato anche nel prosieguo come «**Fornitore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Premesso che**

- a)** a mezzo di Determina a contrarre n. RS30/ 221 /2021 del 27 aprile 2021, adottata da INPS DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI, l'Istituto ha avviato una procedura da svolgersi mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016, volta all'affidamento di **“SERVIZI GESTIONALI, DI MANUTENZIONE E DI PRESIDIO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI STRUMENTALI INPS DELLA REGIONE CAMPANIA, DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA E DELLA DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI NAPOLI”**, (da qui in poi, il «**Servizio**»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando istitutivo del Sistema Dinamico di



Acquisizione e nei relativi Capitolati, nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

- b)** con la citata Determina a Contrarre l'Istituto autorizzava l'espletamento d'Appalto Specifico (indicato nel prosieguo come **AS**) per gli importi a base d'asta e per gli oneri per la sicurezza da interferenze indicati nella stessa da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c)** gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it);
- d)** a mezzo di determina n. \_\_\_\_\_, adottata da INPS DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI, l'Istituto ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione dell'appalto, in favore del Fornitore, quale soggetto che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;
- e)** il Fornitore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f)** l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema *AVCpass*, alle verifiche sul possesso da parte del Fornitore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- g)** a mezzo polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_-per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ il Fornitore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- h)** il Fornitore ha costituito apposita garanzia assicurativa, volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che il Fornitore stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente contratto, con massimale pari a € \_\_\_\_\_;



- i)** ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013 n. 98, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell'Aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. \_\_\_\_\_ **del** \_\_\_\_\_;
- j)** trattandosi di appalto specifico basato su un Sistema Dinamico di Acquisizione, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 10, lett. b), del medesimo articolo;
- k)** le Parti, con il presente contratto (di seguito il «**Contratto**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

### **convengono e stipulano quanto segue**

#### **Art. 1 (Normativa e atti di riferimento)**

1. Il Fornitore \_\_\_\_\_ come in atti rappresentato, con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire il servizio di cui all'oggetto, nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dal codice civile), di quanto previsto dagli atti di gara, dal Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito e dai relativi allegati (quali: Capitolato Tecnico generato dal Sistema con relative Schede Attività e Frequenze, Fascicolo Anagrafica e Canoni, Documento Tecnico Integrativo dell'AS, ecc.) nonché dall'Offerta (tecnica ed economica) presentata dal Fornitore in data \_\_\_\_\_, atti che si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Il Fornitore \_\_\_\_\_. si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022, pubblicato sul sito dell'INPS sezione Amministrazione Trasparente, finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
3. Si dà atto che tutti i documenti sopra citati, seppur non tutti materialmente allegati al contratto, si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)**

1. Nel caso di discordanza tra i documenti relativi al contratto, nell'interpretazione delle norme avranno prevalenza nell'ordine i seguenti documenti:



- a) Capitolato d'oneri e Capitolato Tecnico istitutivi del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. nonché per l'Appalto Specifico: la Lettera d'invito generata dal sistema, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico generato dal sistema e relativi allegati (quali: Fascicolo Anagrafica e Canoni, Documento Tecnico Integrativo dell'AS, ecc.);
  - b) Contratto;
  - c) Offerta (tecnica ed economica) presentata dalla Ditta.
2. Nel caso di possibili diverse interpretazioni delle condizioni di fornitura, prevarrà l'interpretazione più favorevole all'Istituto.

### **Art. 3 (Oggetto del Contratto)**

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del Servizio di cui all'oggetto, come meglio dettagliato negli atti di cui all'art. 2 del presente contratto.
2. Il Servizio sarà eseguito presso le Sedi dell'Istituto ubicate sul territorio regionale.

### **Art. 4 (Caratteristiche generali e tecniche dei servizi e prodotti)**

Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte negli atti di cui all'art. 2 del presente contratto.

### **Art. 5 (Ammontare del contratto)**

1. Il valore complessivo del presente Contratto, al netto delle modifiche e variazioni di cui al successivo art. 8, è fissato in € \_\_\_\_\_ (**Euro** \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), IVA esclusa per un totale complessivo pari a € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_-) IVA inclusa, come risultante dall'Offerta formulata in sede di gara.
2. Il Servizio complessivamente considerato (Servizi di manutenzione Ordinaria e Servizi di Governo computati a canone), come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, verrà remunerato a corpo, sulla base del canone triennale offerto dall'Aggiudicatario per le Attività Ordinarie pari a € \_\_\_\_\_, **IVA esclusa**.
3. Le Attività Straordinarie verranno remunerate a misura ricorrendo all'Extra Canone (v. par. 4 del Documento Tecnico Integrativo dell'AS), entro un massimale complessivo pari a € \_\_\_\_\_, **IVA esclusa**. La corresponsione di importi Extra Canone sarà possibile fino al raggiungimento dell'importo massimo stanziato dalla Stazione Appaltante in sede di Appalto tenuto conto dei ribassi proposti dal Fornitore come risultante dall'Offerta economica formulata in sede di gara.



4. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € \_\_\_\_\_ (**Euro \_\_\_\_\_**) **IVA esclusa**, come meglio descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato 5 al Capitolato d'Oneri.
5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.

#### **Art. 6 (Durata del contratto)**

Il Servizio avrà una durata di **48 (quarantotto) mesi**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla **data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'Esecuzione (Verbale di Consegna)** da parte del Fornitore.

#### **Art. 7 (Prezzi e condizioni economiche della fornitura)**

1. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto delle condizioni economiche indicate in sede di offerta, dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.
2. I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l'aggiudicatario e sono intesi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA (ove dovuta).
3. I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata del servizio.

#### **Art. 8 (Variazione del servizio: estensione, riduzioni e sospensioni)**

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del Codice per variazione (sia in aumento che in diminuzione) nei servizi previsti dal Capitolato d'Oneri che si rendono necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, che non alterano la natura generale del contratto. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.
2. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.



3. L'opzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
4. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano, anche parzialmente, in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
  - a. le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
  - b. le eventuali parti di Servizio eseguibili;
  - c. le prestazioni già effettuate;
  - d. le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
  - e. i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
5. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
8. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'Impresa aggiudicataria per la risoluzione anticipata del contratto.
9. Per tutto quanto non previsto si rinvia a quanto riportato sul Capitolato d'Oneri e alle disposizioni legislative vigenti in materia.



### **Art. 9 (Cauzione definitiva - Garanzie)**

Si rinvia a quanto dettagliatamente previsto al par. 16 del Capitolato d'Oneri.

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto la Ditta ha costituito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto previsto al par. 16.1 del Capitolato d'Oneri, cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_-, al netto dell'Iva.
2. L'Istituto, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.
3. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, il Fornitore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.
5. A copertura dei rischi derivanti dalla corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto (responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in pendenza dei servizi oggetto contratto d'appalto), il Fornitore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto ai sensi dell'art. 103 del Codice secondo quanto previsto al par. 16.2 del Capitolato d'Oneri, una polizza assicurativa n. : \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, ed avente validità fino al \_\_\_\_\_.
6. La polizza assicurativa contiene espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante, dell'efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, e prevede anche quanto previsto al par. 16.2 comma 2 del Capitolato d'Oneri.



### **Art. 10 (Penalità)**

1. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura.
2. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, l'Istituto procederà all'applicazione delle penali definite al par. 8 del Documento Tecnico Integrativo dell'AS.
3. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto, superato il quale l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto. In tale evenienza saranno a carico dell'impresa, tutte le spese che l'Istituto dovrà sostenere per la mancata attivazione/risoluzione del contratto e tutti gli ulteriori danni che saranno comunque determinati dall'Istituto medesimo.
4. In caso di penali per inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Istituto potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.
5. In caso di inadempimento o ritardo nei termini di consegna resta fermo il diritto per l'Istituto di affidare i servizi occorrenti presso altre Ditte, restando a carico del fornitore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro onere o danno derivante all'Istituto a causa dell'inadempienza.

### **Art. 11 (Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni)**

1. Il Fornitore non potrà opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.
2. Tutte le riserve che la ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto.

### **Art. 12 (Obblighi del Fornitore)**

1. Il Fornitore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici; per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
2. Il Fornitore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il



legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.

3. Il Fornitore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
4. Il Fornitore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
8. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati.
9. Il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.
10. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
11. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.



12. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
13. Il personale del Fornitore accederà alle strutture della Stazione Appaltante nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Stazione Appaltante stessa. Sarà onere del Fornitore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
14. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività delle sedi dell'Istituto. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione comunicherà le necessarie informazioni al Fornitore in sede di predisposizione del POA. È in ogni caso facoltà del Direttore dell'Esecuzione modificare in qualsiasi momento le fasce orarie comunicate a fronte di esigenze legate al regolare funzionamento dell'immobile, previo necessario e congruo preavviso al Fornitore secondo tempi e modalità da concordarsi e specificare nel POA.
15. In sede di predisposizione del POA, il Fornitore dovrà specificare l'orario e il calendario di apertura dei locali in cui si svolgono le attività del servizio. Il Fornitore sarà pertanto tenuto ad eseguire le attività secondo il programma riportato nel POA.
16. Eventuali modalità e tempi non previsti nel presente Contratto, nella Lettera di Invito, nel Capitolato d'Oneri, nei Capitolati CONSIP, o nei relativi allegati, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
17. Il Fornitore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
18. Per tutta la vigenza contrattuale il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto il seguente recapito telefonico \_\_\_\_\_, il numero di fax \_\_\_\_\_ e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata \_\_\_\_\_ per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
19. Il Fornitore si impegna espressamente a:



- a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
  - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
  - d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
  - e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
20. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Fornitore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
21. Il Fornitore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione della sede.
22. Il Fornitore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.
23. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia agli allegati del presente Contratto.

#### ***Art. 13 (Cessione del contratto - Cessione del credito)***

1. Secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.
2. Il Fornitore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.

#### ***Art. 14 (Subappalto)***



Il Fornitore, nell'offerta presentata in data \_\_\_\_\_ ha dichiarato che "in caso di aggiudicazione non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto".

Il Fornitore, pertanto, non potrà in futuro essere autorizzata dalla stazione appaltante a subappaltare alcuna attività oggetto della presente gara.

#### **Art. 15 (Recesso)**

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4.
4. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i servizi ne verificherà la regolarità.
5. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

#### **Art. 16 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)**

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.



3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.

4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.

5. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

6. L'Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il R.U.P. accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

#### ***Art. 17 (Risoluzione del Contratto)***

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.

2. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.



3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del Direttore dell'esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il Servizio, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
9. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
10. Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 13, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, il presente Contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione CONSIP avente ad oggetto servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento; la risoluzione sarà condizionata alla



maggior convenienza di detta eventuale convenzione CONSIP rispetto alle condizioni contrattuali in essere, fermo restando la piena comparabilità tra i servizi e le specifiche oggetto di convenzione e del presente contratto.

**Art. 18 (Clausele risolutive espresse)**

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
- h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- j) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
- k) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;



l) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;

m) accertamento in corso d'opera, da parte del R.U.P., che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

2. Trova, in ogni caso, applicazione quanto previsto dai commi 17, 18 e 19-bis dell'art. 48 del Codice.

3. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

#### **Art. 19 (Procedure di affidamento in caso di Fallimento, Recesso o Risoluzione del Contratto)**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Istituto provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si applica integralmente quanto previsto e disciplinato dall'art. 110 d.lgs. n. 50/2016.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 20 (Governance dell'esecuzione contrattuale)**

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal R.U.P. **Ing. Antonio Biancardi**, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto (DEC) è il **P.I. Massimo Buono**.



3. Quale soggetto responsabile dell'esecuzione del Contratto è individuato il Sig. \_\_\_\_\_ nato a Roma il \_\_\_\_\_ - con domicilio eletto presso la filiale di \_\_\_\_\_, in qualità di Referente Unico per il Fornitore.
4. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, pec o *e-mail* ai seguenti indirizzi:

**Per il Fornitore**

**Per l'Istituto**

*Pec:*

*e. mail:*

5. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante telefax o mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
6. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

**Art. 21 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)**

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, attivando le procedure previste al paragrafo 8 Avvio dei Servizi del Capitolato Tecnico CONSIP.
2. Il Fornitore, previo lo svolgimento delle Attività preliminari, redigerà il Piano Operativo delle Attività (POA) con le forme e le modalità di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico CONSIP che dovrà essere sottoposto all'accettazione da parte dell'Amministrazione prima dell'avvio dei servizi.
3. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con il Fornitore, redige apposito verbale (rif. par. 8 del Capitolato Tecnico CONSIP), contenente:
  - a. il dettaglio della consistenza degli impianti dell'Amministrazione presi in carico dall'Appaltatore;



- b. la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall'Istituto all'Appaltatore, per la prestazione del Servizio, in comodato d'uso per lo svolgimento delle attività previste (per esempio locali) nei Contratti di Fornitura;
  - c. la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
4. Il Verbale di Consegna verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.
5. Il Fornitore controfirmando per accettazione il Verbale di Consegna, sarà costituito custode dei suddetti beni all'uso indicati nel Verbale stesso e assumerà l'obbligo formale di prendersene cura e di mantenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi.

**Art. 22 (Verifica di conformità delle prestazioni acquisite)**

1. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
2. La Stazione Appaltante nomina, ai sensi dell'art. 102, comma 6 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 102, comma 7, del Codice, una commissione composta da uno a tre membri scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste, possono essere nominati, ai fini di cui al comma precedente, soggetti esterni con le procedure di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.
4. Il R.U.P. o il Direttore dell'Esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
  - a) copia degli atti di gara;
  - b) copia del Contratto;
  - c) documenti contabili;
  - d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
  - e) certificati delle eventuali prove effettuate;



- f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
5. La verifica di conformità è avviata entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione della prestazione oggetto del presente Contratto, ed è conclusa entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dal medesimo termine.
  6. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione al Fornitore e al R.U.P., con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla Stazione Appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
  7. All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.
  8. La verifica di conformità è effettuata, previo avviso dato al Fornitore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire:
    - in corso d'opera, a discrezione della Stazione Appaltante;
    - in sede di conclusione delle prestazioni (a canone o extra-canone) di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
  9. Il Fornitore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Fornitore.
  10. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
  11. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
  12. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni del Fornitore anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.



13. All'esito positivo della verifica di conformità il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.

### **Art. 23 (Fatturazione e pagamenti)**

1. Il pagamento avverrà dietro emissione di fattura trimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel periodo di riferimento. Si rinvia, in proposito, a quanto dettagliatamente previsto al par. 4 e al par. 5 del Documento Tecnico Integrativo dell'AS.
2. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura trimestrale posticipata, dopo l'approvazione del Verbale di Verifica di Conformità nei modi e nei termini di cui al paragrafo 17 del Capitolato Tecnico CONSIP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La contestazione successiva all'emissione da parte della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
3. Per attività e servizi manutentivi non compresi nel canone affidati mediante ordini di intervento di volta in volta autorizzati dalla Stazione Appaltante, il pagamento avverrà alla fine di ciascuno di essi, dietro presentazione di regolare fattura dopo che ne sia stata accertata l'esecuzione nei modi e nei termini di cui al paragrafo 19 del Capitolato Tecnico CONSIP e verificata l'eventuale dichiarazione di conformità redatta ai sensi del DM 37/08, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La contestazione successiva all'emissione da parte della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
4. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Regionale, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
6. Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dal Fornitore dovranno recare nel campo



esigibilità IVA il carattere previsto dalla procedura SDI per indicare la scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

7. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con il Fornitore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
8. Il pagamento della fattura è subordinato:
  - alla verifica del D.U.R.C. del Fornitore, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
  - alla verifica di regolarità del Fornitore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
  - all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
9. È facoltà del Fornitore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
10. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.
11. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
12. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
  - prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell'Operatore Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
  - variare, con semplice comunicazione al Fornitore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

***Art. 24 (Adempimenti della Ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)***



1. Il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto.
2. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dello stesso articolo 3.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, gli strumenti di pagamento relativi al presente contratto, con riferimento a ciascun movimento finanziario posto in essere dalla stazione appaltante, dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: CIG: \_\_\_\_\_
4. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
5. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge n. 136/2010, i soggetti delegati alla movimentazione del \_\_\_\_\_ suddetto \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_ corrente \_\_\_\_\_ sono:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
6. L'Istituto, tramite i propri uffici e con interventi di controllo ulteriori, verificherà in occasione di ogni pagamento a favore della Ditta, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Il Fornitore è obbligato a comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

**Art. 25 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive del Fornitore)**

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.



2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
3. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del Contratto.

#### **Art. 26 (Spese)**

Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie e tutto quanto previsto all’art. 13, del Capitolato d’oneri.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione del Bando di Gara e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono a carico dell’aggiudicatario.

#### **Art. 27 (Foro competente)**

1. Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Roma.
2. È esclusa la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Nelle more di un eventuale giudizio il Fornitore non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l’Istituto potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

#### **Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)**

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («*Codice in materia di Protezione dei Dati Personali*»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:
  - Titolare del trattamento è l’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, via Ciriaco De Mita, 21.



2. I dati personali conferiti dalla Ditta saranno raccolti e trattati dall'INPS esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e al paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri di cui al Bando Istitutivo CONSIP.
3. Il Fornitore è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi medesimi. Il Fornitore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
5. Il Fornitore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. Esso, pertanto, trasmetterà all'Istituto l'atto di designazione della persona fisica preposta presso il Fornitore alle attività di cui al presente articolo e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà del Fornitore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione.

#### **Art. 29 (Varie)**

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.



5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, \_\_\_\_\_

IL FORNITORE

L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 1 (Normativa e atti di riferimento), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto del Contratto), Art. 4 (Caratteristiche generali e tecniche dei servizi e prodotti); Art. 5 (Ammontare del contratto), Art. 6 (Durata del contratto), Art. 7 (Prezzi e condizioni economiche della fornitura), Art. 8 (Variazione del servizio: estensione, riduzioni e sospensioni), Art. 9 (Cauzione definitiva - Garanzie); Art. 10 (Penalità), Art. 11 (Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni), Art. 12 (Obblighi del Fornitore), Art. 13 (Cessione del contratto - Cessione del credito), Art. 14 (Subappalto), Art. 15 (Recesso), Art. 16 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 17 (Risoluzione del contratto), Art. 18 (Clausole risolutive espresse), Art. 19 (Procedure di affidamento in caso di fallimento, recesso o risoluzione del contratto), Art. 20 (Governance dell'esecuzione contrattuale), Art. 21 (Avvio dell'esecuzione del Contratto), Art. 22 (Verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 23 (Fatturazione e pagamenti), Art. 24 (Adempimenti della Ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 25 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive del Fornitore); Art. 26 (Spese), Art. 27 (Foro competente), Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 29 (Varie).*



Roma, \_\_\_\_\_

IL FORNITORE

--